

C O M U N E di L U N G R O



(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

Delibera n° 5 del 28-03-2017 Pubbl. n. 213 del 04-04-2017	OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017
--	---

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 17:00, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

SANTOIANNI GIUSEPPINO	P	DE MARCO VINCENZO	P
TUFO RAFFAELE	P	CUCCI ADELINA	P
VACCARO SALVATORE	P	DE MARCO LEONARDO	A
MELE NICOLA	P	MANES MARGHERITA	A

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 2.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CUCCI ADELINA in qualità di PRESIDENTE dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. De Marco Angelo con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/a del D. Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000 (T.U.E.L.).

Per la votazione segreta vengono nominati scrutatori i Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

-l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.07.2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

-con deliberazione consiliare n. 5 del 26/04/2016 si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che con le delibere consiliari n. 8/2014, n. 13/2015 e n.5/2016 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014, 2015 e 2016, determinando per entrambe le annualità le seguenti aliquote:

-immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7: aliquota del 2,50 per mille;

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a zero;

- altri immobili: aliquota pari a zero;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1 comma 42 della Legge n. 232 dell'11/12/2016 (legge di bilancio 2017) ai sensi dei quali per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2016, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare confermando un'aliquota pari a "zero" per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019 non è previsto alcun stanziamento di entrata relativo alla TASI, fatta eccezione per le entrate derivanti da accertamenti tributari relativi agli anni 2014, 2015 e 2016;

RITENUTO quindi non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2017, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"*;

RICHIAMATO l'art. 5 comma 11 del Decreto 244/2016, con cui è differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario degli enti locali per l'esercizio 2017, con conseguente abrogazione dell'articolo 1 comma 454 della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) che aveva fissato tale termine al 28 febbraio 2017;

VISTO il parere dell'Organo di revisione espresso in data 20/3/2017;

VISTO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dall'apposita Commissione nella seduta del 21/03/2017;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale e il regolamento di contabilità;
- Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di bilancio 2017);

AD unanimità di voti;

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni

disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2016:

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: **aliquota pari a zero;**

- altri immobili: **aliquota pari a zero;**

3. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la TASI;

6. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2017, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

7. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Lungro.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2017,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CUCCI ADELINA



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to De Marco Angelo

Pareri sulla proposta di deliberazione - Art. 49 D. Lgs. n° 267/2000 :

PER REGOLARITA' REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Oliverio Donato

Lungro, li 28-03-2017

PER REGOLARITA' REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Oliverio Donato

Lungro, li 28-03-2017

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000. - (TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to De Marco Angelo

Lungro, li 04-04-2017

CERTIFICATO di ESECUTIVITA'

- ✓ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante ai sensi del comma 4, art.134 del d.lgs. n.267/2000.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi del comma 3, art.134 del d.lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to De Marco Angelo

Lungro, li 28-03-2017

E' COPIA CONFORME alla deliberazione originale, per uso amministrativo.



IL SEGRETARIO COMUNALE
De Marco Angelo

Lungro, li 04-04-2017